

Norme & Tributi
Giustizia

368

**FINTE RESIDENZE:
OPERAZIONE GDF IN CALABRIA**
Il Comando provinciale di Cosenza della Guardia di finanza ha segnalato all'ufficio tributi del Comune di Scalea

368 persone (205 italiani e 163 stranieri), proprietarie di immobili nel centro del cosentino utilizzati nel periodo estivo, che, secondo quanto è emerso dagli accertamenti delle

Fiamme gialle, non avrebbero pagato l'Imu per 833mila euro. Tra le attività svolte, sono stati effettuati sopralluoghi mirati sugli immobili e sono stati analizzati i consumi elettrici.

Ammissibile il ricorso congiunto per separazione e divorzio

Diritto di famiglia

Apertura della Cassazione anche nei procedimenti di natura non contenziosa

Estesa la riforma Cartabia Risparmio di tempi e costi per i coniugi in crisi

Giovanni Negri

Via libera al ricorso congiunto per separazione e divorzio. Anche se il procedimento non ha natura contenziosa. Lo ha chiarito la Cassazione a Sezioni unite con la sentenza 28727. L'intervento della Corte rap-

presenta, tra l'altro, una delle primissime applicazioni della novità introdotta dalla riforma del processo civile con la possibilità di una pronuncia anticipata su una questione pregiudiziale e controversa, suscettibile di larga applicazione.

È senza dubbio il caso sollevato dal tribunale di Treviso queste caratteristiche le possiede ampiamente perché la questione è nuova, visto che la medesima riforma Cartabia del processo civile ammetteva il ricorso congiunto ma sembrava, per alcuni dei giudici chiamati alle prime applicazioni, limitare la possibilità ai soli casi contenziosi. Ora le Sezioni unite ne estendono il perimetro con effetti significativi sia per risparmio di tempo sia per limitazione dei costi.

Il tutto cristallizzato nel principio giuridico secondo il quale «in tema di crisi familiare, nell'ambito del

procedimento di cui all'articolo 473 bis 51 del Codice di procedura civile, è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Le Sezioni unite, d'intesa peraltro con le conclusioni della Procura generale, valorizzano il risparmio di energie processuali determinato dall'opportunità del ricorso congiunto, sottolineando come per le parti trovare, una volta constatata l'irreversibilità della crisi matrimoniale, «in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione di tale crisi, disciplinando una volta per tutte, i rapporti economici e patrimoniali

tra di loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali"».

Quanto all'obiezione sull'indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, in assenza di un'espressa previsione, la sentenza osserva che l'accordo tra i coniugi in sede di divorzio ha una rilevanza negoziale sulle condizioni relative ai figli e sui rapporti economici e che il tribunale non deve entrarvi, fatta salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o a norme inderogabili. Del resto, ricostruisce la sentenza, il ruolo dell'autonomia dei coniugi è in costante espansione, basti pensare agli interventi normativi su negoziazione assistita e divorzio breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle compravendite necessaria la trascrizione per la servitù

Cassazione

In assenza, chi acquista il fondo servente può ritenerlo libero da gravami

Angelo Busani

Se in contestualità a un contratto di compravendita viene costituita una servitù (a favore o a carico del fondo compravenduto), occorre effettuare una doppia trascrizione nei registri immobiliari, una per la compravendita e una per la servitù. In mancanza di quest'ultima, la servitù non è opponibile ai terzi, anche se menzionata nel cosiddetto «quadro D» dell'unica nota di trascrizione redatta (inerente alla compravendita).

È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 28694 del 16 ottobre 2023. Una sentenza di notevole rilevanza perché non solo pronunciata in difformità con quanto stabilito dai giudici che, in entrambi i gradi di merito, si sono occupati della stessa vicenda giurisprudenziale, ma anche perché costituisce una pronuncia difforme rispetto alla sentenza di Cassazione 16853/2019, che aveva concluso per la sufficienza di una sola nota di trascrizione.

Il ragionamento contenuto nella sentenza 28694/2023 si fonda sull'idea che il terzo estraneo all'atto trascritto (si pensi all'acquirente del fondo servente), per individuare i gravami esistenti su un dato fondo, deve solo fare affidamento sul contenuto della nota di trascrizione. Questo perché è dalla rappresenta-

zione riassuntiva recata nella nota di trascrizione che scaturisce la misura dell'opponibilità ai terzi degli atti pubblicati nei registri immobiliari.

Le specificazioni che possono essere contenute nello spazio della nota di trascrizione denominato «quadro D» non rilevano per l'opponibilità ai terzi «avendo un valore di mera pubblicità notizia».

Si tratta bensì di informazioni utili a realizzare «una migliore conoscibilità della fattispecie pubblicizzata» quali, ad esempio, il contenuto di una condizione sospensiva o risolutiva, che però non può consistere in dati per i quali esistono, nel modulo della nota di trascrizione, appositi campi da compilare, come i dati catastali del fondo dominante o servente o i dati identificativi dei soggetti proprietari di fondi.

In altre parole, quando in un unico documento sia contenuta una pluralità di convenzioni, tutte soggette a pubblicità immobiliare per la loro opponibilità ai terzi, occorre predisporre una nota di trascrizione per ciascuna di esse. Pertanto, il contratto che costituisce una servitù prediale (o anche un diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) deve essere oggetto di autonoma nota di trascrizione sia nel caso di un contratto avente per oggetto solo la servitù, sia di una costituzione di servitù pattuita in una più ampia convenzione che trasferisca la proprietà di beni immobili.

Senza una specifica nota di trascrizione della servitù, chi acquista il fondo servente (pur sapendo che la servitù è stata costituita in precedenza) può pretendere di considerare il fondo libero da gravami.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune onerato della prova in appello

Tributi

L'obbligo scatta nonostante il primo grado sia iniziato prima della nuova norma

Massimo Romeo

La nuova disposizione sull'onere della prova, introdotta dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo

546/1992, ha natura procedimentale e, pertanto, è applicabile anche per la prima volta nel giudizio di appello. Sulla base di questo principio, la Corte tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 2706/2023 del 12 settembre, ha annullato un avviso di accertamento Imu per non avere il Comune prodotto in giudizio valide prove a conforto della pretesa tributaria.

I giudici d'appello hanno affermato a chiare lettere come mancasse la prova, di cui era onerato il Comune impositore secondo il nuovo comma

5-bis, il quale obbliga l'amministrazione a fornirla in giudizio al fine di dimostrare concretamente la sussistenza di validi presupposti posti a base della pretesa impositiva, manifestata con l'avviso di accertamento notificato al contribuente.

La Corte ha ricordato che «il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in

coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni».

I giudici hanno considerato applicabile al caso specifico la nuova norma nonostante il giudizio di primo grado fosse stato incardinato prima della sua entrata in vigore, ciò tenendo conto della natura procedimentale della stessa che, in carenza di valide prove da parte dell'ente impositore, ha condotto la Corte al rigetto dei motivi di ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & Territorio

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

Eccellenza Mondiale in continua espansione strategica
MP Filtri: Industria 4.0 e produzione 'Make to Stock' di elementi filtranti con respiro internazionale

La multinazionale italiana MP Filtri progetta, produce e commercializza filtri ed elementi filtranti per l'oleodinamica, sia per il primo equipaggiamento che per l'after sales. È presente con stabilimenti produttivi in Italia, UK, USA e India e in tutti i continenti del mondo con filiali commerciali. Una storia di successo la cui eredità, nel 2007, è stata raccolta con passione e determinazione dalla seconda generazione che ha condotto MP Filtri ad assumere una dimensione multinazionale con una struttura funzionale costituita da un selezionato Management Team di professionisti, in grado di offrire competenze di alto profilo. In MP Filtri ogni nuovo prodotto è progettato e valutato grazie ad accurati test di laboratorio, che permettono di coniugare tecnologia ed efficienza, affinché l'innovazione sia sempre un'opportunità da cogliere. Il laboratorio Ricerca & Sviluppo, di 1.200 mq, è volto a coniugare sapientemente innovazione tecnologica e know-how, grazie alla stretta collaborazione con le più prestigiose Università Italiane, MP Filtri è in grado di assicurare la massima affidabilità e qualità sia nella verifica di



“
L'AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ PORTERÀ L'AREA PRODUTTIVA DELLA SEDE CENTRALE DA 10.000 MQ A 24.000 MQ

prodotti esistenti, sia nello sviluppo di nuovi prototipi, studiati anche "su misura", sempre preventivamente testati. Al fine di raggiungere standard di efficienza sempre più elevati MP Filtri, grazie alle sue divisioni, è in grado di fornire una vasta gamma di prodotti per tutte le applicazioni mobili ed industriali-stazionarie. A Pessano

con Bornago (MI) sorgono l'Headquarter e lo stabilimento italiano più importante che si affianca alla fonderia sita a Lurano (BG). Presso la sede principale MP Filtri ha intrapreso ormai da 2 anni un progetto di ampliamento dello stabile, che, nell'ambito del potenziamento della capacità produttiva, porterà la superficie dedicata alla produzione dagli attuali 10.000 mq a quasi 24.000 mq. Si tratta quindi di un aumento più che doppio della superficie, finalizzato all'obiettivo, in orizzonte a breve, di una crescita almeno proporzionale della capacità produttiva. Al completamento del progetto, previsto nella prima metà del 2024, verrà infatti realizzato un nuovo reparto per la produzione intensiva degli elementi filtranti, dedicati in particolar modo alla for-

natura del mercato ricambi. L'ampliamento consisterà in un nuovo stabile a due piani. Al piano terra troveranno posto le nuove linee di produzione e, in un'ala separata, il reparto di stampaggio dei componenti in plastica. Il primo piano verrà dedicato a futuri incrementi di capacità produttiva. Nel corpo dell'edificio sarà ospitato un nuovo magazzino automatico e sarà presente anche un piano interrato adibito a magazzino per i materiali voluminosi. Il complesso è stato progettato e realizzato per essere pienamente rispondente alle normative in vigore in termini di prevenzione incendi e rischio sismico, con una attenzione particolare all'aspetto green, prevedendo

Multinazionale Italiana in continua crescita orientata verso l'Innovazione e l'efficienza energetica nel settore oleodinamico

Stabilimenti produttivi in Italia, Inghilterra, USA e India

la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 300 kVA e pompe di calore con impianto geotermico per il riscaldamento ed il raffrescamento. Il mercato di MP Filtri richiede la fornitura di una grande varietà di modelli di prodotto, spesso con richieste di quantità ridotte e non ripetitive. Per soddisfare questo tipo di domanda, MP Filtri usa storicamente una tecnica di pianificazione della produzione di

tipo "assemble to order" per i filtri e per gli elementi filtranti, ovvero tiene a magazzino i componenti necessari per assemblare i prodotti finiti ed attende il ricevimento dell'ordine cliente per l'ultima fase di assemblaggio, in modo da non tenere a magazzino prodotti finiti. Grazie al nuovo ampliamento sarà possibile introdurre, per la produzione degli elementi filtranti, la tecnica di programmazione "make to stock", al fine di rendere disponibili per ordini istantanei, una buona varietà di elementi filtranti, i più richiesti, ottimizzando quindi le opportunità di vendita. Per ottenere questo obiettivo le innovative linee produttive degli elementi filtranti, di fabbricazione dei semilavorati e di assemblaggio dei componenti finiti, saranno ispirate ai criteri della lean production e progettate in accordo ai principi dell'In-

dustria 4.0. Verranno impiegati sistemi MES per la gestione degli impianti e dispositivi di movimentazione guidata dei materiali sulle postazioni di lavoro. Inoltre, a servizio della produzione, sarà operativo un nuovo magazzino automatico di capacità pari a 22.000 cassette servito da due trasportatori miniloading di 18 metri di altezza per 70 metri di lunghezza. Questo sistema permetterà, oltre a una eccezionale capacità di stoccaggio, anche una notevole rapidità di estrazione delle liste di prelievo per gli ordini di lavoro e di carico ed estrazione dei prodotti finiti. Tutti i macchinari saranno connessi al sistema gestionale aziendale e le informazioni fluiranno in tempo reale dal software alle linee e viceversa. Gli indicatori di prestazione saranno visibili in tempo reale anche nei reparti produttivi nell'ottica del coinvolgimento proattivo di tutto il personale. Info: www.mpfiltri.com

Tempi di fornitura ancora più veloci

Negli spazi ampliati della sede centrale le nuove linee produttive degli elementi filtranti, di fabbricazione dei semilavorati e di assemblaggio dei componenti finiti, saranno ispirate ai criteri della lean production



Nuovo magazzino degli Elementi Filtranti - Pessano con Bornago (MI)